



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati LAURICELLA, PAGANO, CALABRÒ, CAPODICASA, CARELLA, FEDI, FOLINO, GANDOLFI, GASPARINI, GRASSI, GULLO, IORI, MONGIELLO, ROMANINI, SCOPELLITI e ZARDINI

(V. Stampato Camera n. 2664)

approvato dalla Camera dei deputati l’11 ottobre 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
alla Presidenza il 12 ottobre 2016*

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Tracciabilità del rame

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 624-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 624-*ter*. (*Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione*).
– Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale sottraendoli dalle infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-*ter* e 648, quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti dal delitto di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, di cui all'articolo 624-*ter*, si applica la reclusione da tre a otto anni»;

c) all'articolo 625, primo comma, il numero 7-*bis*) è abrogato;

d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, le parole: «di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, previsto dall'articolo 624-*ter*».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*quinqüies*, dopo la parola: «414-*bis*,» sono inserite le seguenti: «416, ottavo comma,»;

b) all'articolo 380, comma 2:

1) alla lettera e), le parole: «nonché 7-*bis*,» sono soppresse;

2) dopo la lettera e-*bis*) è inserita la seguente:

«e-*ter*) delitto di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, di cui all'articolo 624-*ter*,».

Art. 2.

(Tracciabilità del rame)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, in tutto il territorio nazionale.

